

« Considerando che oltre ai provvedimenti che si stanno discutendo, la nazione aspetta eziandio dalla sua rappresentanza altre importanti leggi d'ordine sociale-economico-finanziario;

\* Considerando infine che nei supremi momenti in cui la nazione si trova, è suprema necessità accelerare l'assetto delle sue finanze e consolidare il credito, approva il progetto di legge intorno ai provvedimenti finanziari presentato dalla Commissione il 24 aprile 1866 colle modificazioni ed aggiunte approvate;

« Invita il ministro delle finanze a disporre acciò nell'applicazione della legge su quei provvedimenti, sia tenuto conto degli emendamenti e degli ordini del giorno presentati, che tendono a viemeglio assicurare una giusta ed economica esecuzione delle singole disposizioni della legge suddetta;

« Passa alla discussione dell'ultimo articolo proposto dalla Commissione intorno alle larghe e radicali economie da introdursi nei pubblici servizi, come complemento indispensabile della legge sui provvedimenti finanziari;

« E si riserva d'introdurre nella legge d'approvazione dei bilanci pel 1866 e 1867 quelle altre disposizioni che valgano a migliorare l'ordinamento amministrativo e finanziario del regno. »

**PRESIDENTE.** Domando alla Commissione ed al signor ministro quale è il loro avviso intorno a questa proposta.

**DEPRETIS.** La Commissione desidera naturalmente che si abbrevii, per quanto è possibile, questa discussione, ma desidera pure che la Camera non accolga alcuna delle misure di quella proposta, che lascierebbero nella facoltà del Governo di modificare delle disposizioni che sono d'ordine legislativo, ed estremamente importanti, come quelle che si riferiscono alle imposte.

*Voci.* Presidente, domandi se la proposta Nervo è appoggiata!

*Altre voci.* La proposta non è appoggiata!

**NERVO.** Coll'ultima parte della proposta che ebbi l'onore di proporre alla Camera, io non intendo menomamente che si dia facoltà al Governo di variare le disposizioni che sarebbero contemplate nel progetto di legge approvato dalla Camera, solo propongo di dare al Governo questa facoltà nell'intento di rendere omaggio agli emendamenti proposti, che possono servir di norma e di guida al ministro delle finanze nell'assicurare l'esecuzione della legge.

**PRESIDENTE.** Domando se la proposta dell'onorevole Nervo è appoggiata.

(Non è appoggiata.)

**SANGUINETTI.** Domando la parola per una mozione d'ordine. (*Rumori*) Ieri l'onorevole Lanza ha lamentato, e giustamente a mio avviso, la lentezza con cui procede l'attual discussione. Parmi che noi siamo incalzati da due necessità: l'una è la finanziaria, l'altra è la politica

in cui versano il paese ed il Parlamento. È comune a tutti noi il desiderio che questa discussione finisca al più presto possibile, e che nel più breve termine questi provvedimenti sieno convertiti in legge.

La proposta che sono per fare, non è così radicale, come quella testè messa innanzi dall'onorevole Nervo, ma è una proposta la quale se nel momento lascia aperta la discussione, ha però per effetto che sia accelerata. Io proporrei dunque che durante l'attual discussione, sugli emendamenti che vengono proposti avesse la parola unicamente l'autore dell'emendamento, e rispondesse la Commissione; poi la Camera votasse.

In questo modo le questioni principali che saranno suscitate su questo progetto di legge, potranno avere una sufficiente discussione, e per altra parte procederanno anche un poco più speditamente.

Io spero che questa mia proposta vorrà essere accettata dalla Camera; ma qualora venisse rigettata, confido che vorrà tenersi buon conto della intenzione.

**PRESIDENTE.** Il desiderio manifestato dall'onorevole Sanguinetti mi pare ragionevole, e la sua proposta fu già anticipatamente adottata dalla Camera, poichè la Commissione non ha replicato volta per volta ai proponenti che svolgevano il loro emendamento, bensì ha lasciato che parlassero i proponenti e poi ha fatto una replica unica, complessiva. Però mi lusingo che sarà tenuto anche in seguito il medesimo sistema, senza necessità di mettere ai voti la mozione dell'onorevole Sanguinetti.

L'articolo 15 è così concepito:

« È data facoltà alle provincie di sovrimporre centesimi addizionali all'imposta principale sulla ricchezza mobile sino al limite del 25 per cento della medesima.

« Ugual facoltà è data ai comuni: però qualora la provincia non credesse di usare della sua facoltà interamente, quella dei comuni si estenderà di altrettanto, in guisa che nel complesso la sovrimposta sui redditi della ricchezza mobile in nessun caso possa oltrepassare il 50 per cento della principale.

« È esente da sovrimposte comunali e provinciali la imposta sui redditi di che agli articoli 5, 6 e 14. »

A quest'articolo 15 sono proposti vari emendamenti. Uno è dell'onorevole Berteà in questi termini:

« In aumento al principale dell'imposta sui redditi della ricchezza mobile, i comuni e le provincie potranno stabilire centesimi addizionali a norma della facoltà concessa dagli articoli 118, numero 5, e 173 della legge 20 marzo 1865 (Allegato A).

« Sono esenti dai centesimi addizionali le quote di imposta sui redditi contemplati nel 2°, 3° e 4° capoverso dell'articolo 4 e negli articoli 5 e 6 della presente legge. »

L'onorevole Berteà è assente ed in regolare congedo.

**FOSSA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**FOSSA.** Ho domandata la parola perchè avrei dovuto